



Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 13 del 18-01-1991**

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21-06-1991 (modifica TAB N.1)

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 29-09-2000 (art. 12: soggiorno climatico anziani)

Articolo 1

Con il presente regolamento il Comune determina la forma di garanzia stabilita per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate.

Articolo 2

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte dei cittadini, degli Enti e istituzioni pubbliche e private e delle varie forze sociali. Ogni cittadino potrà chiederne copia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Articolo 3

La Giunta Comunale annualmente predispose il bilancio di previsione evidenziando i capitoli di spesa per la copertura dei provvedimenti di concessione relativi al presente regolamento dopo la sua approvazione da parte dell'Organo di controllo, stabilisce i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Tale procedura non si applica agli interventi regolati dal 2° comma dell'art. 8.

Articolo 4

Le istanze per le concessioni di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 12.

Articolo 5

Le istanze pervenute vengono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio preposto, dove, prima di passarle alla Giunta Municipale si evidenzierà l'aderenza o meno dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, formulando quindi con l'Assessore competente una proposta di delibera. La Giunta in funzione alle risultanze dell'istruttoria, agli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e alle risorse disponibili in bilancio determinerà l'importo da assegnare alle singole richieste o la loro esclusione da qualsiasi contributo.

Articolo 6

I settori di intervento regolati dal presente regolamento sono:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori storici e tradizionali della nostra comunità;

- d) cultura ed informazione;
- e) tutela dei valori ambientali.

Sono esclusi dalla presente disciplina i conti che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati da atti fondamentali del Consiglio.

Articolo 7

La concessione di contributi soggetta al presente Regolamento può essere disposta a favore:

- a) di persone residenti nel Comune: nel caso di interventi urgenti a favore di cittadini non residenti, si farà richiesta ai Comuni di residenza per il rimborso delle spese sostenute;
- b) di Enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti, associazioni, fondazioni e comitati di carattere privato, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- d) associazioni sezionali comunali benemerite o di categoria.

In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati a sostegno di iniziative di interesse generale con rilevante valore sociale, morale, culturale o con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità od altri interventi eccezionali.

Articolo 8

- 1) Le persone fisiche che presentano istanza di contributo da parte del Comune devono esporre, oltre alle motivazioni e all'onere complessivo presunto dell'intervento per cui il contributo è richiesto, la dichiarazione di tutti i redditi imponibili percepiti dall'intero nucleo familiare di appartenenza, compresi i redditi esenti dall'IRPEF, nonché la descrizione e ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso, l'eventuale importo di contributo beneficiato per lo stesso intervento tramite altri soggetti pubblici o economici e l'elenco di tutti i figli in vita anche se non conviventi. Per i nuclei familiari ove sono presenti anziani la cui età dà diritto alla pensione sociale e soggetti portatori di handicap hanno diritto alla diminuzione di L. 1.000.000 sul reddito complessivo, per ogni soggetto.

Qualora valutazioni induttive, non opinabili, del reddito contrastino col risultato della documentazione fiscale, esse prevalgono su questa ultima; in tal caso il richiedente sarà invitato a presentare le sue eventuali controdeduzioni.

- 2) L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere concessa dal Sindaco, in base all'istanza del richiedente e all'istruttoria effettuata in merito dall'Assessore ai Servizi Sociali, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della giunta per queste finalità. Nella riunione di G.C. immediatamente successiva, tale provvedimento verrà sottoposto per la dovuta approvazione definitiva.

Articolo 9

- 1) Per gli Enti pubblici e privati ed associazioni, richiedenti contributo, quale concorso per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno di attività, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività, per gli anni successivi, oltre al preventivo e al programma annuale anche da copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'erogazione del contributo avverrà per l'80% nel corso dell'anno di riferimento e il saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.

L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione, salvo diversamente stabilito da convenzioni comunali approvate dal Consiglio Comunale.

- 2) Per gli Enti pubblici o privati, associazioni e comitati, richiedenti contributo quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse diretto alla comunità locale nell'ambito dei settori previsti nell'art. 6, l'istanza dovrà essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa con relativa data e ubicazione in cui sarà effettuata e il relativo preventivo finanziario con elencazione dettagliata di spese e le corrispondenti entrate necessarie a fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

Nei relativi preventivi e rendiconti non potranno figurare prestazioni assicurate da componenti dell'associazione o ente organizzatore, né oneri derivanti dall'uso del materiale, attrezzature ed impianti di cui il soggetto organizzatore già dispone, perché di sua proprietà o perché già messi a disposizione gratuitamente da altri Enti.

L'intervento del Comune non potrà essere richiesto, né concesso per eventuali maggiori spese occorse.

Il soggetto organizzatore beneficiario di contributo da parte del Comune, sarà tenuto a far risultare dai mezzi, con i quali effettua pubblico annuncio e promozione dell'iniziativa, che la stessa è realizzata con il concorso del Comune. L'erogazione del contributo sarà disposta per il 50% entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione e il saldo entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.

Articolo 10

- 1) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che, degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- 2) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Tale impegno va esplicitato nella stessa richiesta di contributo.

Articolo 11

La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali o comunque di trasferimenti provenienti da altri Enti con specifica destinazione, sarà regolata dalle norme delle leggi stesse o secondo prescrizione dell'Ente erogante, senza ulteriori oneri del Comune; in mancanza di tali norme e prescrizioni, si applicano quelle del presente Regolamento.

Articolo 12

- 1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino e minori;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - e) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza;
 - f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - g) a sostegno di persone o nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale;
 - h) per altri interventi qui non compresi, previsti dalla L. R. 1/86 e dal P. S. A. vigente.
- 2) Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) all'erogazione diretta o tramite enti esterni di servizi che attualmente sono: l'assistenza domiciliare, il cui regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 3 del 27.2.1989 ed un servizio pasti e prestazioni di fisioterapia, ionoforesi, controllo glicemia e servizio cardiotelefono tramite convenzione con la "Casa di Riposo" approvata con delibera consiliare n. 81 del 27.11.1987 e successivamente modificata con delibera consiliare n. 19 del 6.4.1989 allegato A. Per tali prestazioni gli utenti ammessi contribuiscono ai relativi costi nella percentuale del 0% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100% in funzione della collocazione in cui viene a trovarsi il reddito, calcolato come all'art. 8, rispetto alle fasce della tabella qui **allegata (tabella n. 1)** da aggiornare annualmente, se necessario.
 - b) Ad interventi economici diretti nei casi di urgenza o per quelli non coperti dai servizi erogati, che si possono effettuare mediante contribuzione di una quota in denaro o concessione di buoni di acquisto o di materiali; in entrambi i casi l'operazione può essere effettuata indirettamente, tramite terzi, persone o enti, purché siano soddisfatti gli scopi specifici per cui l'assegnazione è stata concessa.

Per il paragrafo g) del comma 1), il minimo vitale di adeguamento è costituito dalla 1^a fascia della tabella n. 1 di paragrafo a).

Per gli altri interventi, se il reddito del richiedente, calcolato come ad art. 8, non si colloca all'interno delle fasce della tabella di paragrafo a), la Giunta non attua interventi di assistenza economica. Si riserva comunque di esimersi da una applicazione rigida di tale norma in presenza di particolari situazioni di bisogno.

Criteri diversi si seguiranno nei seguenti casi:

Contributo economico per il soggiorno climatico anziani:

questo verrà assegnato solo a chi aderirà al soggiorno organizzato dal Comune o dalla Associazione Pensionati, purché convenzionata con l'Amministrazione comunale e previo controllo e direttive dell'Assessore preposto ai Servizi Sociali, in località italiane e verrà determinato come differenza tra il costo minimo delle opportunità offerte dal Comune o dalla Associazione Pensionati e l'ultimo mensile della pensione del singolo richiedente più un dodicesimo dei suoi redditi extra pensione dell'anno precedente, il tutto rapportato alla durata del soggiorno che non potrà superare quella fissata dal Comune o dalla Associazione Pensionati concordata con il Comune. Nel caso di 2 coniugi si considererà la differenza tra la somma dei due costi e la somma dei due redditi come sopra calcolati. Comunque il contributo massimo pro – capite sarà di L. 350.000 per un soggiorno di un mese e di L. 175.000 per un soggiorno di 15 giorni.

Contributo economico per i ricoverati alla Casa di Riposo:

verrà determinato come differenza tra la retta di degenza, aumentata di L. 80.000 e l'importo mensile di pensione, compresa la 13^a mensilità, aumentato della capacità di intervento finanziario dei familiari tenuti agli alimenti.

I familiari tenuti agli alimenti sono i genitori, i figli ed i fratelli e dovranno intervenire quando il reddito, calcolato secondo l'art. 8, dei rispettivi nuclei familiari rientra nella fascia 6 della tabella **allegata**.

La capacità mensile di intervento dei singoli familiari sarà considerata uguale alla differenza del reddito rispetto al limite minimo della 6^a fascia, riferito al numero componenti del nucleo, diviso per dodici mensilità.

Nel caso di lavoratori autonomi, il cui reddito non sia ritenuto attendibile dalla Amministrazione comunale, verrà considerato almeno uguale al reddito mensile medio dei lavoratori dipendenti, in conformità a quanto detta l'art. 8.

Si dovranno comunque valutare, specie negli interventi di un certo rilievo o prolungati nel tempo, le possibilità economiche dei congiunti, tenuti dall'art. 433 del Codice Civile agli alimenti, per una eventuale rivalsa nei loro confronti.

Articolo 13

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni e gruppi, che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali (e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero).

I relativi contributi verranno erogati in funzione delle singole attività, programma e numero degli iscritti effettivamente praticanti.

Il Comune inoltre può concedere contributi una – tantum per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Articolo 14

Gli interventi del Comune a sostegno delle attività ed iniziative culturali ed educative di Enti, associazioni e comitati sono finalizzati:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali della comunità;
- c) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali e straniere;
- d) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, rassegne con finalità culturali, artistiche, sociali con rilevante interesse per la comunità.

Articolo 15

Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono finalizzati:

- a) al sostegno di attività di associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) a mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali e promuovono azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Articolo 16

È prevista l'erogazione di un contributo annuo che permetta ad associazioni benemerite o di categoria lo svolgimento di una ricorrenza o manifestazione annuale, purché le stesse non dispongano di fondo di cassa attivo e non perseguano fine di lucro.

Articolo 17

Per iniziative o manifestazioni non comprese nel presente Regolamento, aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità, il Comune potrà accordare un intervento economico, purché in bilancio esista la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Articolo 18

- 1) È istituito entro il 31 marzo 1992 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.
- 5) Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge o norma regolamentare sulla base della quale hanno luogo le erogazioni predette.
- 6) L'albo istituito può essere consultato da ogni cittadino e se ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità, secondo le iniziative di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo, a seguito del favorevole esame da parte dell'organo di controllo.

TAB N. 1 (vedi art.12 Regolamento in questione, come modificata con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21.06.1991)

NUMERO COMPONEN TI IL NUCLEO FAMILIARE	1^ fascia		2^ fascia		3^ fascia		4^ fascia		5^ fascia		6^ fascia
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	Oltre
(ctr.Dell' utente)	0%		20%		40%		60%		80%		100%
1	0	6.500	6.500	8.125	8.125	9.750	9.750	11.370	11.370	13.000	13.000
2	0	10.725	10.725	13.405	13.405	16.085	16.085	18.760	18.760	21.450	21.450
3	0	13.780	13.780	17.225	17.225	20.670	20.670	24.105	24.105	27.560	27.560
4	0	16.445	16.445	20.555	20.555	24.665	24.665	28.765	28.765	32.890	32.890
5	0	19.175	19.175	23.970	23.970	28.760	28.760	33.540	33.540	38.350	38.350
6	0	21.710	21.710	27.135	27.135	32.565	32.565	37.975	37.975	43.420	43.420
e più	0	24.245	24.245	30.305	30.305	36.365	36.365	42.410	42.410	48.490	48.490

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore _____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

Per il primo anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale .

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

Al Comune di _____

I sottoscritt_____ nat_____ a
_____ il _____

residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 9 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)**

Al Comune di _____

I sottoscritt _____ nat _____ a
_____ il _____

residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)

2. il contributo _____

_____ (2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a € _____ ;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a € _____ ;

Allega alla presente i seguenti documenti:

- autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;

Lì _____

(firma)

(1)Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.